



CIRCOLARE N° 33-2015 DEL 3 AGOSTO 2015

CIRCOLARE n. 22 DEL 29 LUGLIO 2015 **Disciplina delle verifiche periodiche delle attrezzature**

Publicata la nuova **Circolare n. 22 del 29 luglio 2015**, della 'Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali' del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si aggiunge alle molte circolari che in questi anni hanno tentato di offrire "definitivi" chiarimenti sulla **disciplina delle verifiche periodiche** per la sicurezza delle attrezzature di lavoro e l'applicazione del correlato Decreto ministeriale dell'11 aprile 2011 "*Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo*".

La nuova circolare è stata elaborata in conseguenza delle "numerose richieste di chiarimenti concernenti l'applicazione del D.l. 11 aprile 2011" e con "conforme parere della Commissione di cui all'Allegato III dello stesso decreto", ma in questo caso la circolare si sofferma su un punto delicato e specifico della normativa che riguarda i **criteri per l'idoneità dei verificatori dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche** di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

La **Circolare n. 22 del 29 luglio 2015** si sofferma sui titoli di studio e sulle esperienze professionali che deve possedere il **personale incaricato** di eseguire l'attività tecnica di verifica.

Si ricorda che tale personale, "secondo quanto previsto al punto 1, lettera d), dell'Allegato I del D.l. 11 aprile 2011, deve dimostrare di avere **esperienza temporale acquisita nelle attività tecnico-professionali** per eseguire le verifiche dell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 ed essere in possesso dei relativi titoli di studio".

Anche in questo caso per focalizzare il ruolo dei "verificatori" dei soggetti abilitati ricordiamo che il punto d) richiede che il **soggetto abilitato** disponga di un *organigramma generale che evidenzi, in maniera dettagliata, la struttura operativa per ogni Regione in cui si intende svolgere l'attività delle verifiche oggetto del presente decreto e che indichi il nominativo del responsabile tecnico, in possesso di titolo di studio di cui al successivo punto. Il responsabile tecnico deve essere un dipendente del soggetto abilitato ed avere una comprovata esperienza professionale superiore ai 10 anni nel campo della progettazione o controllo di prodotti, impianti e costruzioni.* Nel punto d) sono poi riportati i vari titoli di studio e le esperienze professionali necessarie.

La nuova circolare indica in conclusione che questa esperienza temporale "può essere acquisita per ogni specifico gruppo di attrezzature (SP, SC e GVR), seguendo un'**attività di addestramento come verificatore** - adeguatamente riportata nel proprio *curriculum* – che si articola nel modo seguente:

- a) **affiancamento con verificatori abilitati** all'effettuazione delle verifiche periodiche di un 'soggetto abilitato', che assumono la funzione di *tutor*, nel rapporto massimo di 1 a 2. Ai fini dell'evidenza di tale affiancamento, alla firma del 'Verificatore' sul verbale di verifica di cui all'Allegato IV del D.l. 11 aprile 2011, deve essere apposta la seguente dicitura: '*Alla verifica ha assistito in affiancamento esclusivamente affine didattico il sig. (indicare il titolo professionale posseduto)...*';
- b) **effettuazione di attività di verifica di almeno due attrezzature al mese**, di diversa tipologia, nell'ambito dello stesso gruppo che può svolgersi anche in un solo accesso presso il luogo in cui esse sono presenti;
- c) **copia dei verbali di verifica** deve essere consegnata al tecnico in affiancamento.